

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Concessione in uso: tipologia
- Art. 3 – Soggetti che possono chiedere la concessione in uso delle strutture sportive annesse agli edifici scolastici
- Art. 4 – Concessioni in uso gratuito
- Art. 5 – Assegnazione delle concessioni in uso annuale
- Art. 6 – Assegnazioni concessioni in uso temporaneo
- Art. 7 – Disciplinare per la concessione in uso
- Art. 8 – Comunicazioni e richieste di modifiche date e orari di utilizzo
- Art. 9 – Sospensione delle concessioni d'uso
- Art. 10 – Tariffe per l'uso delle palestre comunali e riscossione
- Art. 11 – Mancato pagamento delle tariffe
- Art. 12 – Cauzione
- Art. 13 – Obblighi assicurativi
- Art. 14 – Pulizia, sorveglianza e custodia
- Art. 15 – Spese ordinarie, dotazione attrezzature sportive
- Art. 16 – Interventi dei concessionari
- Art. 17 – Accesso ai luoghi e utilizzo palestre scolastiche
- Art. 18 – Orario e modalità di utilizzo
- Art. 19 – Obbligo di segnalazione di danni
- Art. 20 – Riparazione del danno
- Art. 21 – Utilizzo defibrillatori collocati presso le palestre scolastiche
- Art. 22 – Obblighi a carico dei soggetti utilizzatori dei defibrillatori
- Art. 23 – Vigilanza e responsabilità defibrillatori
- Art. 24 – Controlli presso le palestre
- Art. 25 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 26 – Sospensioni disciplinari
- Art. 27 – Decadenza e revoca delle concessioni

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione delle palestre scolastiche comunali e loro pertinenze concesse in uso in orario extrascolastico, secondo quanto disposto dall'art. 90 commi 24, 25 e 26 della Legge 27.12.2002 n. 289.
2. Le palestre comunali sono parte integrante degli edifici scolastici e concorrono all'offerta formativa in orario scolastico, in orario extrascolastico sono destinate ad uso pubblico, rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
3. La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante concessione.
4. Il Comune di Nichelino promuove e incentiva l'utilizzo delle strutture sportive annesse agli edifici scolastici da parte delle Associazioni Sportive in orario extra-didattico per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - favorire la più ampia diffusione dello sport di base a livello cittadino, garantendo una ampia e diversificata offerta sportiva per tutte le fasce di età, a partire da quella pre-scolare; agevolare la fruizione della pratica sportiva alle persone diversamente abili e in generale alle fasce più disagiate;
 - contribuire al benessere psico-fisico e al miglioramento della qualità della vita a livello cittadino;
 - promuovere la valenza aggregativa, ludica e sociale della pratica sportiva presso le palestre, i valori dello sport pulito, del rispetto delle regole e dell'avversario, attraverso la collaborazione delle associazioni sportive operanti sul territorio;
 - riconoscere il ruolo svolto dall'associazionismo sportivo sul territorio;
 - favorire il pieno utilizzo e la piena fruibilità delle palestre scolastiche comunali in orario extra-scolastico da parte della popolazione nichelinese;
 - garantire la programmazione dell'utilizzo del patrimonio sportivo, anche nell'ottica di una maggiore economicità di gestione.

Con riferimento alle finalità, si richiama inoltre il vigente Regolamento per la concessione della gestione di centri sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20.3.1997 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 29.5.1997 e n. 82 del 30.11.2013.

5. Il presente Regolamento disciplina altresì i procedimenti amministrativi per la concessione in uso extrascolastico delle palestre comunali.

Art. 2 - Concessione in uso: tipologia

1. Le strutture sportive annesse agli edifici scolastici comunali sono destinate, in via prioritaria, all'uso scolastico. Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive organizzate dall'Istituto scolastico, le strutture sportive e loro pertinenze (atri, spogliatoi, bagni, docce, ripostigli, magazzini) con relative attrezzature sportive sono concesse dal Comune a terzi per l'uso in orario extrascolastico, secondo la legislazione nazionale o regionale vigente, per scopi inerenti attività sportive o ricreative purchè compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo, tenuto conto delle esigenze di sicurezza, igiene e di salvaguardia del patrimonio. Le palestre scolastiche non hanno, per loro natura, rilevanza economica.
2. Si richiama in merito l'art. 90 comma 26 della Legge 27.12.2002 n. 289 che stabilisce che "le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ..., devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'Istituto Scolastico o in Comuni confinanti".

3. La concessione in uso extrascolastico delle palestre comunali può essere rilasciata per la durata dell'anno scolastico (da settembre a giugno) assumendo la denominazione di "concessione annuale" o per periodi non superiori a tre mesi o per date e iniziative specifiche ed in tale ipotesi viene denominata "concessione temporanea".
4. Le concessioni in uso rientrano nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale e sono soggette all'applicazione del sistema tariffario.
5. La definizione degli spazi disponibili è subordinata al rilascio, previa richiesta, del nulla-osta da parte dell'istituto scolastico competente, ai sensi di legge. Sulla richiesta si pronuncia il Consiglio di istituto. Il nulla-osta viene rilasciato entro il mese di giugno di ogni anno per le concessioni annuali e temporanee, con riferimento ai periodi di utilizzo da settembre a giugno, comprendenti i sabati e le domeniche, dalle ore 17.00 alle ore 23.30, salvo eventuali estensioni. Per il periodo luglio-agosto il nulla osta dovrà essere rilasciato entro un termine massimo di 30 gg. dalla richiesta.
6. Nel caso di impossibilità a concedere il nulla osta all'uso degli impianti sportivi in orario extradidattico, l'eventuale parere negativo della Scuola dovrà essere oggettivamente motivato.
7. Qualora le scuole abbiano necessità di utilizzi straordinari in orari extrascolastici assegnati ad associazioni sportive, esse devono inoltrare tempestiva comunicazione al Comune.
8. Le palestre scolastiche degli Istituti d'Istruzione Superiore "E. da Rotterdam" e "J.C. Maxwell" presenti sul territorio cittadino sono di proprietà della Città di Metropolitana di Torino e il loro utilizzo in orario extrascolastico è disciplinato da apposito Regolamento. Il Comune di Nichelino è delegato all'attività di assegnazione degli impianti sportivi ai sensi della D.G.P. n. 397/13136 del 31.03.2009 e della relativa vigente convenzione.

Art. 3 - Soggetti che possono chiedere la concessione in uso delle strutture sportive annesse agli edifici scolastici

1. Le palestre scolastiche concesse in orario extrascolastico sono messe a disposizione in prima istanza degli utenti aventi sede nel Comune di Nichelino e, in caso di disponibilità residua, di altri utenti aventi sede in altri Comuni.
2. Possono richiedere la concessione in uso delle palestre scolastiche i seguenti soggetti:
 - a) Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, o loro forme associative, costituite ed affiliate ad almeno una federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I., costituite conformemente alla vigente normativa,
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.,
 - c) Discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.,
 - d) Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.,
 - e) Istituti scolastici,
 - f) Enti pubblici,
 - g) Centri socio - terapeutici, Comunità alloggio ed Educativa territoriale della Città,
 - h) Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali per lo svolgimento di attività sportive,
 - i) Utenti che abbiano sottoscritto congiuntamente un'istanza per le sole concessioni in uso temporaneo (gruppi spontanei).
3. I soggetti di cui sopra possono ottenere la concessione in uso di una o più strutture per le seguenti finalità:
 - a) Attività sportiva non agonistica,
 - b) Attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport, destinata a soggetti della fascia d'età compresa tra i 3 e i 18 anni,
 - c) Attività sportiva per le scuole,
 - d) Attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani,
 - e) Attività amatoriale, ricreativa e sociale,
 - f) Manifestazioni sportive (a seconda della tipologia di impianto),

- g) Attività sportiva agonistica, svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.

Art. 4 – Concessioni in uso gratuito

1. Si autorizza la concessione gratuita delle strutture sportive, senza adozione di deliberazione, per:
 - a) le attività proprie della Città e le iniziative a favore dei Centri socio - terapeutici, Comunità alloggio ed Educativa territoriale della Città,
 - b) le attività sportive promosse dalle istituzioni scolastiche,
 - c) le attività in favore dei portatori di handicap psichici, organizzate dall'A.S.L. territorialmente competente,
 - d) le attività in favore di diversamente abili organizzate dal Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA12.
2. Si autorizza la concessione gratuita dell'uso delle palestre scolastiche comunali, con adozione di deliberazione della Giunta Comunale, per le attività promosse da Enti, Enti di promozione sportiva ed Associazioni senza fini di lucro, in funzione di progetti finalizzati a:
 - a) promuovere l'inserimento di diversamente abili,
 - b) recuperare i giovani in disagio e combattere la devianza legata ai fenomeni delle tossicodipendenze,
 - d) sostenere campagne promozionali cittadine.

I soggetti beneficiari delle concessioni all'uso gratuito delle strutture sportive dovranno, al termine dell'attività, relazionare in merito ai risultati dell'iniziativa e al numero di partecipanti e dovranno indicare, nel materiale promozionale, la gratuità dell'utilizzo delle strutture sportive comunali.

Art. 5 - Assegnazione delle concessioni in uso annuale

1. L'istanza per la concessione in uso annuale delle strutture sportive a firma del legale rappresentante deve essere fatta pervenire all'Ufficio Sport, entro metà giugno.
2. La diffusione dell'avviso di presentazione delle istanze è assicurata con qualsiasi mezzo di pubblicità ritenuto idoneo. L'avviso è corredato da idonei fac-simile conformi alla normativa in materia di documentazione amministrativa.
3. L'istanza deve contenere l'indicazione:
 - delle palestre richieste in concessione,
 - dei periodi, giorni e orari di utilizzo richiesti, nel limite di un monte ore settimanale di impiego eventualmente stabilito nell'avviso,
 - altri elementi utili per consentire la definizione delle precedenza e il trattamento tariffario (statuto, atto costitutivo, elenco componenti del direttivo, affiliazione alle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva se non ancora depositati, del numero di tesserati con distinzione tra cittadini residenti e non, fascia di età ...)
 - delle discipline sportive che si intendono praticare, con specificazione delle attività/campionati svolti e del numero dei partecipanti,
 - del nominativo del/dei responsabile/i dell'attività sportiva,
 - delle attrezzature sportive scolastiche necessarie e di quelle utilizzate di proprietà del richiedente,
 - della dichiarazione riguardante la copertura assicurativa per responsabilità civile,
 - del possesso di tutti i requisiti previsti nell'avviso,
 - dell'impegno a versare il deposito cauzionale di cui all'art. 12 in caso di assegnazione di concessione annuale,
 - della dichiarazione di presa visione per accettazione delle norme di cui al presente Regolamento.
4. Sulle istanze l'Ufficio Sport esegue l'istruttoria e redige le graduatorie, organizzate sulla base dei punteggi indicati nell'avviso ed associati a ciascun criterio tra quelli di cui al successivo comma, che possono essere integrati e modificati in sede di definizione dell'Avviso, in relazione alla

specificità delle palestre, nonché in relazione alle necessità emergenti dall'evoluzione della domanda di servizi sportivi.

5. Il sistema di punteggio rispetta i seguenti criteri:
 - tipologia di richiedente, con priorità nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Nichelino e i cui componenti del direttivo siano in massima parte residenti e in subordine, ad associazioni sportive dilettantistiche esterne i cui associati siano per la maggior parte residenti, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni, istituti scolastici ed enti pubblici,
 - radicamento sul territorio, espresso in termini di anzianità di anni nell'uso degli spazi e di insediamento nel territorio in cui è ubicata la struttura sportiva,
 - coinvolgimento dell'utenza, in termini quantitativi, negli ultimi tre anni,
 - professionalità desumibile dal numero di appartenenti allo staff tecnico in possesso dei requisiti di preparatore atletico con diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente,
 - attività svolte in favore delle fasce deboli della popolazione,
 - valorizzazione degli sport meno diffusi,
 - rilevanza dell'attività agonistica eventualmente svolta.
6. Le graduatorie sono approvate mediante determinazione del Dirigente competente per lo Sport. In caso di più richieste di medesimi spazi e orari, prima di procedere all'assegnazione secondo graduatoria, l'Assessorato allo Sport procederà alla consultazione dei richiedenti per proporre eventuali accordi tra le parti di modifica del proprio piano di utilizzo o ad indire una conferenza preliminare tra tutti i soggetti interessati, volta a verificare la possibilità di individuare impianti, giorni e orari alternativi a quelli indicati nell'istanza, in modo da soddisfare tutte le richieste e snellire i relativi procedimenti.
7. In caso di mancato accordo tra i richiedenti, al soggetto con punteggio più elevato sono concessi gli spazi richiesti; gli spazi rimasti disponibili sono assegnati ai richiedenti collocati nelle posizioni utili successive alla prima. Nel caso in cui l'offerta di spazi non sia corrispondente alla richiesta, è facoltà del richiedente modificare in senso conforme il proprio piano di utilizzo della struttura.
8. Le eventuali rimanenze, espresse in termini di spazi da assegnare, vengono prioritariamente offerte ai richiedenti che non hanno ottenuto tutti gli spazi richiesti, rispettando il criterio del maggior punteggio ottenuto.
9. In caso di parità di punteggio è preferito il soggetto di più risalente costituzione, come dimostrato dall'atto costitutivo o equivalente.
10. In caso di ulteriori rimanenze, i concessionari interessati ottengono tutti gli spazi ulteriori richiesti.
11. Gli spazi definitivamente non assegnati vengono conservati per le eventuali concessioni temporanee.
12. Nel caso di revoca della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, gli spazi resisi liberi sono riassegnati ai soggetti che non abbiano ottenuto gli spazi richiesti, nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo.
13. Nei periodi di chiusura scolastica e in occasione di consultazioni elettorali, le palestre resteranno chiuse, salvo autorizzazione rilasciata dall'Istituto scolastico e dal Comune, a fronte di richieste presentate con congruo anticipo esclusivamente per esigenze di allenamento in funzione dello svolgimento di partite di campionato o per manifestazioni sportive.
14. Terminato il periodo di concessione annuale delle palestre (mese di giugno), per l'eventuale proseguimento delle attività di palestra nel periodo estivo l'Associazione Sportiva interessata dovrà produrre richiesta scritta di concessione in uso temporaneo all'Ufficio Sport, secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 6 – Assegnazioni concessioni in uso temporaneo

1. Le concessioni in uso temporaneo sono rilasciate in base agli spazi rimasti disponibili a seguito del rilascio delle concessioni annuali.

2. Le concessioni in uso temporaneo non soggiacciono alla procedura prevista per le concessioni annuali, l'unico criterio utilizzato è quello temporale di presentazione dell'istanza, che deve essere presentata all'Ufficio Sport 30 giorni prima della data di utilizzo della palestra, per consentire al Consiglio d'Istituto di deliberare in tempo utile.
3. La concessione in uso temporaneo è rilasciata dall'Ufficio Sport previo rilascio del nulla osta da parte del Consiglio di Istituto.

Art. 7 - Disciplinare per la concessione in uso

1. Il beneficiario della concessione in uso annuale o temporaneo è tenuto a sottoscrivere apposito disciplinare nel quale sono descritti i termini del rapporto.
2. Il disciplinare deve prevedere almeno i seguenti elementi:
 - l'identità e la natura giuridica del concessionario,
 - l'oggetto della concessione,
 - le modalità di utilizzo,
 - gli obblighi connessi alla concessione,
 - le garanzie che il concessionario è tenuto a prestare,
 - la durata della concessione,
 - le spese generali connesse all'utilizzo,
 - gli oneri tariffari e le relative modalità di corresponsione della tariffa.
3. Il disciplinare è sottoscritto dal dirigente competente per lo Sport e dal legale rappresentante del concessionario.
4. Ai fini del perfezionamento del disciplinare per la concessione in uso, il concessionario dovrà inoltre:
 - sottoscrivere il verbale relativo all'avvenuta presa visione del Piano di emergenza e di evacuazione (PEE) con le planimetrie dei locali in uso presso l'Istituto Scolastico e dell'informativa, fornita da parte degli organi preposti all'Istituto scolastico, in merito alla valutazione dei rischi connessi all'utilizzo dei locali assegnati ed agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. A tal fine, prima dell'inizio delle attività sportive, sono previste, presso i plessi scolastici interessati, riunioni di coordinamento sicurezza tra Comune, Dirigenza scolastica e Concessionari,
 - assumere conseguentemente ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti, manlevando quindi la Dirigenza scolastica e il Comune da ogni responsabilità connessa all'uso del bene,
 - produrre, se soggetto, il DVR dell'operatore e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
 - comunicare formalmente alla Dirigenza scolastica il nominativo ed il recapito del referente per i rapporti con l'Istituto.

Art. 8 - Comunicazioni e richieste di modifiche date e orari di utilizzo

1. Tutte le comunicazioni - segnalazioni di disfunzioni, richieste di modifica/spostamento dell'attività sportiva, dell'orario di utilizzo, cessazione anticipata, etc. - dovranno essere inoltrate per iscritto all'Ufficio Sport e sottoscritte dal firmatario della concessione. Non si prenderanno in considerazione scritti inoltrati da tecnici o altri referenti.
2. Le richieste di modifica di giorni ed ore di utilizzo, di spostamento/modifica attività o di cessazione anticipata dovranno essere debitamente motivate e formulate utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Sport ed inoltrate con un anticipo di almeno 10 giorni.
3. Le richieste dovranno essere espressamente autorizzate dall'Ufficio Sport, previo rilascio del nulla osta da parte dell'Istituto scolastico. In tutti questi casi, il concessionario ne dovrà dare opportuna comunicazione al referente incaricato per le pulizie.
4. L'utilizzo delle palestre in assenza di regolare atto di concessione/autorizzazione verrà segnalato alle autorità preposte.

Art. 9 - Sospensione delle concessioni d'uso

1. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni d'uso delle palestre comunali nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive, in caso di utilizzo da parte dell'Istituto scolastico e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione in accordo con l'Istituto Scolastico, con semplice comunicazione ai concessionari data - ove le circostanze lo consentano - con congruo anticipo.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, le strutture non siano agibili.
3. Nulla è dovuto al concessionario per le sospensioni di cui al presente articolo, fatta salva la sospensione dell'obbligo di corrispondere le tariffe previste per le concessioni in uso annuale.

Art. 10 - Tariffe per l'uso delle palestre comunali e riscossione

1. L'utilizzo delle palestre comunali e relative pertinenze comporta la corresponsione di apposite tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione Comunale, sulla base della destinazione d'uso, dei costi di gestione, delle caratteristiche delle strutture.
2. La disciplina generale del sistema tariffario, relativo alla concessione in uso delle palestre comunali è competenza del Consiglio Comunale con eventuale integrazione della Giunta Comunale.
3. Le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio dell'esercizio successivo.
4. Le tariffe per la concessione in uso delle palestre comunali corrispondono all'uso orario o, se ritenuto opportuno, ad un monte ore predeterminato. Oltre agli aspetti tecnici, le tariffe possono prevedere importi diversi per concessionari residenti e non ed essere stabilite in base alla tipologia di utenza, privilegiando la popolazione in età scolastica, gli anziani ed i diversamente abili. Detti criteri possono essere modificati o integrati dall'atto di cui al comma 2. L'importo del deposito cauzionale di cui all'art. 12 potrà altresì essere adeguato.
5. Il concessionario si impegna al pagamento trimestrale delle tariffe dovute con le modalità indicate nel prospetto di pagamento che verrà inviato al concessionario dall'Ufficio Sport per un importo corrispondente alle ore di utilizzo autorizzate in base alle tariffe previste, con le seguenti scadenze: Aprile (periodo Gennaio - Marzo), Luglio (periodo Aprile - Giugno), Settembre (per l'eventuale utilizzo estivo) e Gennaio (periodo Settembre - Dicembre). Il concessionario dovrà tempestivamente trasmettere all'Ufficio Sport a mezzo posta elettronica o via fax copia dell'attestazione di pagamento.
6. I prospetti di pagamento terranno conto di tutte le ore assegnate a ciascun concessionario, con l'esclusione di quelle non utilizzate per comprovate e reali situazioni di mancato utilizzo, tempestivamente segnalato all'Ufficio Sport secondo le modalità di cui all'art. 8 e contestualmente al referente della pulizia-vigilanza almeno 10 giorni prima del mancato utilizzo che dovrà, in ogni caso, essere sempre adeguatamente motivato.
7. Le ore non fruite dal concessionario per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale e/o alla Dirigenza Scolastica e senza che ne sia stata data preventiva comunicazione secondo le modalità di cui sopra, verranno parimenti conteggiate con la determinazione dell'importo del versamento periodico. L'assenza abituale, superando i 15 giorni durante l'anno scolastico, è motivo di decadenza dalla concessione, conformemente a quanto previsto all'art. 26.

Art. 11 - Mancato pagamento delle tariffe

1. Il mancato pagamento delle tariffe in tutto o in parte è causa di revoca della concessione e comporta l'avvio dell'iter legale per l'esazione del credito, costituendo motivo per l'eventuale diniego delle richieste di concessioni future sino a sanatoria del debito.

Art. 12 – Cauzione

1. L'utilizzo della palestra scolastica comunale e delle relative pertinenze non deve pregiudicare il buono stato dell'edificio e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi ed educativi.

2. Nel caso di concessione annuale, è previsto il versamento di un deposito cauzionale pari ad euro 200,00 che il concessionario dovrà versare all'atto dell'accettazione degli spazi palestra concessi.
3. La cauzione sarà restituita al termine della stagione sportiva, ovvero trattenuta quale cauzione per assegnazione nell'anno successivo.
4. La cauzione può essere trattenuta altresì per il ripristino dei danni arrecati ove non provveduto nei termini sopra previsti da parte del concessionario o a copertura del mancato pagamento delle tariffe.
5. In tali casi il deposito cauzionale va reintegrato entro trenta giorni, pena la decadenza della concessione.

Art. 13 - Obblighi assicurativi

1. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile a tutela degli associati, degli atleti, dei volontari e di tutte le persone che accedono alle strutture sportive in uso.
2. Il Comune non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose a causa di incuria, imperizia o negligenza del concessionario nell'utilizzo delle palestre concesse in uso o a causa dell'attività svolta né dal mancato rispetto di obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi riferiti al personale di cui si avvale il concessionario o a terzi.
3. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'uso improprio delle palestre comunali da parte degli assegnatari delle concessioni in uso e per qualsiasi fatto avvenuto negli impianti durante le ore di concessione.
4. Il Comune non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dai concessionari e dagli utenti.

Art. 14 – Pulizia, sorveglianza e custodia

1. Il concessionario deve provvedere ad idonea pulizia delle palestre concesse, dell'area esterna di accesso, dei relativi servizi igienici, spogliatoi, atri ed eventuali depositi, nonché delle gradinate qualora presenti, al termine dell'uso quotidiano e comunque prima dell'ingresso degli studenti a scuola, assumendosene i relativi oneri. Con frequenza giornaliera dovranno essere garantiti lo spazzamento dei locali, lo svuotamento dei cestini e la sanificazione dei bagni e degli spogliatoi, mentre il lavaggio della pavimentazione della palestra dovrà essere effettuato almeno due volte a settimana e comunque al termine di ogni manifestazione sportiva. La calendarizzazione dei lavaggi della palestra dovrà avvenire anche in accordo con l'Istituto Scolastico.
2. Periodicamente dovranno essere previsti interventi generali di pulizia di pareti e finestre.
3. Se presso la palestra assegnata è presente una macchina lavapavimenti di proprietà comunale, quest'ultima potrà essere concessa in comodato d'uso gratuito al concessionario qualora ne faccia richiesta.
4. Qualora il concessionario non provvedesse direttamente o con propria ditta incaricata alle pulizie, potrebbe avvalersi delle ditte già operanti presso gli Istituti scolastici. In ogni caso il concessionario si impegna a comunicare all'Istituto Scolastico e all'Ufficio Sport il nominativo e un recapito dell'incaricato delle pulizie.
5. L'Istituto scolastico dovrà garantire che all'inizio dell'attività in orario extra-didattico la palestra e i locali di pertinenza siano disponibili e in adeguate condizioni igieniche per l'utilizzo.
6. Gli oneri di vigilanza dei locali durante l'utilizzo delle palestre sono a totale carico del concessionario che dovrà garantire altresì adeguata vigilanza in entrata e in uscita, provvedendo all'apertura/chiusura della struttura e alla accensione/spegnimento delle luci. Il concessionario dovrà altresì vigilare affinché il proprio personale e gli utenti non accedano negli ingressi e negli altri locali scolastici, tenendo un comportamento corretto e responsabile. Il concessionario deve adeguarsi ad eventuali particolari modalità in ordine alle operazioni di apertura e chiusura dei locali che potranno essere richieste dal Concedente, su richiesta della Dirigenza scolastica.
7. Il servizio di sorveglianza e custodia, durante l'orario di utilizzo extra-scolastico delle palestre, è curato esclusivamente dal personale all'uopo destinato dal concessionario, sotto propria responsabilità.

8. Il personale preposto deve in particolare:
 - vigilare sui locali in uso, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici,
 - segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso,
 - fare osservare agli utenti le norme del presente Regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
9. Il concessionario si impegna a segnalare al Comune e alla Dirigenza scolastica la presenza di eventuali danni, guasti o anomalie all'inizio e a fine attività, oltre che, tempestivamente, nel corso della concessione. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione immediata alle Forze dell'Ordine.

Art. 15 - Spese ordinarie, dotazione attrezzature sportive

1. Sono a carico del concessionario ogni spesa ordinaria necessaria allo svolgimento delle attività ammesse nella struttura sportiva.
2. Il concessionario, previa comunicazione al Comune può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità della struttura, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute: le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
3. L'installazione di attrezzature di qualunque tipo all'interno delle palestre dovrà comunque essere autorizzata dal Comune, previo assenso dell'Istituto scolastico.

Art. 16 - Interventi dei concessionari

1. In caso di dichiarata impossibilità per il Comune di intervenire in tempi brevi su un problema manutentivo di lieve entità o di sostituzione/riparazione di un'attrezzatura sportiva comunale o di pulizia straordinaria, il concessionario – o più concessionari che utilizzano la medesima struttura - può richiedere l'autorizzazione ad eseguire autonomamente l'intervento presentando idoneo preventivo, da sottoporre all'approvazione del Comune. In caso di approvazione e conseguente esecuzione dell'intervento da parte del concessionario, gli oneri sono scomputati dalla tariffa da versare. Il Comune, previa ispezione sugli interventi eseguiti, si riserva di richiederne la rimozione con oneri a carico del concessionario, qualora essi non risultino conformi alla normativa vigente.

Art. 17 - Accesso ai luoghi e utilizzo palestre scolastiche

1. L'accesso alle palestre in uso e ai locali pertinenti è consentito unicamente agli atleti, utenti e persone autorizzate dal concessionario. I concessionari sono responsabili del comportamento di qualunque persona essi introducano nelle palestre.
2. Non è consentito l'accesso alle palestre in uso fuori dell'orario stabilito, né a singoli o gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile.
3. Il concessionario dovrà rispettare i limiti di capienza delle palestre in conformità con quanto previsto negli specifici documenti agli atti dei VVF (CPI/SCIA).
4. I percorsi di esodo devono essere mantenuti liberi (non ostruiti da oggetti ed attrezzature) e fruibili (non chiusi a chiave o interrotti da ostacoli fissi, griglie o cancelli) durante l'utilizzo dei locali palestra e spogliatoi.
5. I locali da utilizzare come deposito sono esclusivamente quelli indicati nelle planimetrie di riferimento autorizzate dai VVF; i materiali da depositare verranno valutati in fase di coordinamento con l'Istituto scolastico e nel rispetto dei relativi limiti di carico d'incendio ammessi. Nei locali individuati come locali vuoti/inutilizzabili e nei percorsi di accesso e di esodo non può essere depositato alcun tipo di materiale.
6. I concessionari dovranno attenersi alle prescrizioni delle planimetrie del "piano di gestione delle emergenze" affisse all'interno delle palestre e segnalate da apposita cartellonistica di

individuazione degli impianti di illuminazione di emergenza ed allarme acustico nonché di estintori ed idranti.

Art. 18 - Orario e modalità di utilizzo

1. I concessionari sono tenuti a consentire l'accesso alle strutture nel proprio orario di utilizzo, secondo quanto stabilito nell'atto di concessione, con criteri improntati alla massima imparzialità e trasparenza.
2. Per orario di utilizzo, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita, comprensivo quindi dell'utilizzo degli spogliatoi e delle docce. Di regola non è consentito l'utilizzo delle strutture in orario notturno.
3. Il concessionario deve rispettare rigorosamente l'orario stabilito, pertanto non può entrare nella struttura in anticipo o lasciarla oltre l'ora stabilita. Gli atleti dovranno entrare insieme accedendo agli spogliatoi in orario, senza interferire o pregiudicare l'utilizzo della struttura negli orari immediatamente precedenti o successivi.
4. Nelle scuole provviste di due palestre il concessionario dovrà svolgere l'attività nella sola palestra specificamente assegnata.
5. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare le seguenti modalità di utilizzo:
 - accesso ai locali in uso dei soli appartenenti/soggetti autorizzati dal concessionario
 - accesso degli atleti ai soli spogliatoi non più di 15 minuti prima dell'inizio dell'attività sportiva
 - accesso alle palestre solo da parte di chi calza scarpe da ginnastica appositamente indossate negli spogliatoi
 - permanenza nell'area spogliatoi e servizi delle palestre per non oltre 15 minuti dal termine dell'orario
 - divieto di ammissione del pubblico nei locali concessi, fatte salve le strutture sportive dotate di apposita abilitazione a tal fine
 - divieto di fumare in tutti i locali concessi, comprese le aree all'aperto del plesso scolastico
 - divieto di introdurre animali di qualsiasi specie
 - divieto di utilizzo delle attrezzature e del materiale dell'Istituto Scolastico senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico
 - divieto di utilizzo di palloni da calcio o attrezzi non idonei
 - divieto di porre installazioni o attrezzi fissi diversi da quelli richiesti per l'attività scolastica
 - divieto di affissione di striscioni e materiali pubblicitari nei locali in uso
 - divieto di raccolta iscrizioni per corsi attivati presso strutture private
 - divieto di permanenza dei genitori/accompagnatori degli atleti all'interno del plesso scolastico
 - divieto di parcheggio di veicoli all'interno del plesso scolastico.
6. I concessionari sono tenuti all'osservanza delle norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di pubblico spettacolo e delle attività sportive, compresa l'assicurazione e la certificazione medica di idoneità degli atleti: il concessionario è tenuto ad accertarsi in proposito.
7. Dovrà essere sempre presente alle attività un dirigente maggiorenne, in assenza del quale l'uso della struttura non è consentito.
8. I concessionari sono tenuti a riconsegnare le chiavi dei locali assegnati al termine della stagione sportiva, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Art. 19 - Obbligo di segnalazione di danni

1. I concessionari sono tenuti ad osservare e far osservare la maggiore diligenza nell'uso delle palestre, spazi sportivi, attrezzi, spogliatoi e servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alle strutture di proprietà comunale al fine di riconsegnare gli stessi in perfetto stato di efficienza al termine della concessione.
2. I concessionari risponderanno di eventuali inconvenienti o danni arrecati alla struttura e alle attrezzature nelle ore del proprio utilizzo, compresi quelli imputabili alle squadre ospiti in occasione di incontri.

3. I concessionari sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati al fine di individuare eventuali responsabilità nonché per provvedere al ripristino. La segnalazione va effettuata via mail al competente Ufficio Sport e all'Istituto scolastico entro la mattina seguente al verificarsi del danno.
4. Il concessionario provvede a quantificare gli oneri conseguenti al danneggiamento la cui congruenza viene valutata dall'Ufficio comunale competente.

Art. 20 - Riparazione del danno

1. La riparazione del danno è eseguita dal concedente nei tempi consentiti dalla normale attività già programmata che procederà all'incameramento del deposito cauzionale del concessionario sino alla concorrenza dell'entità economica del danno e all'azione di recupero per l'eventuale eccedenza da avviare nei confronti del concessionario, con possibilità per quest'ultimo di rivalersi nei confronti del responsabile, se individuato.
2. In caso di urgenza, il concessionario può provvedere alla riparazione del danno, previo assenso del concedente, con oneri posti a carico del concessionario medesimo e possibilità per quest'ultimo di rivalersi nei confronti del responsabile, se individuato.
3. L'eventuale impossibilità di individuare la responsabilità comporta la ripartizione degli oneri tra concessionario e l'Istituto Scolastico, escluso il caso in cui il Dirigente scolastico dichiari formalmente di avere verificato che nessun danno sia stato arrecato alle strutture durante il normale uso scolastico.
4. In caso di danno arrecato a una palestra concessa in uso a diversi utenti, viene applicato il principio di responsabilità diffusa che comporta la ripartizione degli oneri tra tutti i fruitori della struttura con riferimento all'arco temporale in cui il danno può essersi verificato, proporzionale all'uso di ciascuno.

Art. 21 – Utilizzo defibrillatori collocati presso le palestre scolastiche

1. Il Comune di Nichelino - nell'ambito del progetto “Nichelino Città cardioprotetta” e del perseguimento degli obiettivi di cardioprotezione cittadina, tutela della salute e diffusione della cultura di primo soccorso in situazioni di emergenza - ha collocato dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) Modello “Rescue Sam”, presso le palestre comunali per la cardioprotezione scolastica e sportiva.
2. L'elenco delle postazioni dei defibrillatori comunali presso le palestre scolastiche viene aggiornato dal Dirigente competente e allegato al disciplinare per la concessione in uso di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. I defibrillatori comunali sono messi a disposizione delle scuole in orario didattico e dei concessionari per lo svolgimento delle proprie attività in orario extrascolastico. I defibrillatori possono essere utilizzati unicamente dal personale scolastico e sportivo abilitato DAE, nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo, tenuto conto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia del patrimonio comunale.
4. Le verifiche periodiche, la sostituzione delle parti di ricambio per il mantenimento in perfetto stato di funzionamento, la riparazione del guasto o la sostituzione del defibrillatore sono eseguite dal Comune.
5. In caso di accertamento di eventuali specifiche responsabilità, i costi dell'intervento saranno addebitati al concessionario, con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 22 – Obblighi a carico dei soggetti utilizzatori dei defibrillatori

1. Il concessionario della palestra dove è collocato il defibrillatore dovrà individuare un proprio referente, dandone comunicazione formale all'Ufficio Sport, per tutto quanto concerne l'utilizzo e il mantenimento del defibrillatore. Sono a carico del concessionario:
 - a) l'aggiornamento dell'elenco del personale abilitato all'utilizzo del DAE da affiggere vicino al defibrillatore,

- b) l'utilizzo del defibrillatore in modo conforme alla legge, al presente Regolamento, in modo particolare per quanto concerne la sicurezza dei lavoratori e dei volontari e, più generalmente, a qualsiasi disposizione riguardante la salute, il lavoro, la sicurezza e la prevenzione di incidenti ed infortuni,
- c) il controllo giornaliero della spia indicatore di stato (lampeggiamento verde),
- d) l'esecuzione periodica (una volta al mese) di Autotest di regolare funzionamento del defibrillatore e la registrazione dell'esito del controllo su apposita scheda (Modulo di Controllo Rescue Sam),
- e) la segnalazione tempestiva all'Ufficio Sport di messaggi di anomalie, danni, disfunzioni, eventuale furto del defibrillatore,
- f) la tempestiva segnalazione di avvenuto utilizzo del defibrillatore, anche per la necessaria sostituzione delle piastre.

Art. 23 – Vigilanza e responsabilità defibrillatori

1. Il personale del concessionario dovrà vigilare affinché il defibrillatore non venga prelevato o maneggiato impropriamente dai partecipanti ai corsi e in generale da personale non autorizzato.
2. I soggetti fruitori del defibrillatore sono responsabili dell'uso improprio dell'apparecchiatura e rispondono in caso di negligenza, incuria, dolo evidente del proprio personale durante la propria attività e anche del comportamento di tutte le persone esterne che accedono alle palestre scolastiche.
3. I concessionari si impegnano a segnalare tempestivamente al Comune e alla Dirigenza scolastica eventuali danni, guasti o anomalie riscontrati nel corso della propria attività. La segnalazione deve pervenire entro la mattinata seguente al riscontro.
4. Altresì la Dirigenza scolastica dovrà segnalare tempestivamente al Comune quanto indicato al c. 3, affinché possa provvedere ai necessari interventi di ripristino.

Art. 24 - Controlli presso le palestre

1. Il Comune ha facoltà di provvedere - attraverso gli uffici preposti e la polizia municipale in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato - ad effettuare verifiche nelle palestre scolastiche comunali per assicurarsi che l'uso e la gestione delle stesse avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.
2. Sono previste, per ogni palestra, forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.
3. I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Art. 25 – Sanzioni pecuniarie

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali al concessionario, ferme restandone le eventuali responsabilità civili o penali a carico del concessionario ed il risarcimento di eventuali danni:
 - a) per gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente Regolamento € 200,00
 - b) per reiterata mancanza di pulizia e compromissione dell'igiene € 100,00
 - c) per mancata restituzione delle chiavi della palestra al termine dell'assegnazione € 100,00.
 In caso di recidiva, tali importi verranno raddoppiati.
2. In tutti i casi sopraindicati, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione che, nel termine di dieci giorni, deve essere reintegrata dal concessionario, pena decadenza dalla concessione.

Art. 26 – Sospensioni disciplinari

1. Per inadempimenti o inosservanze che non rientrano nei casi di decadenza contemplati all'art. 27 e che sono stati accertati a carico del concessionario, il Dirigente competente per lo Sport, anche su proposta della Dirigenza Scolastica, può adottare i seguenti provvedimenti:
 - a) diffida al primo accertamento
 - b) sospensione temporanea della concessione da due a cinque giornate di attività al secondo accertamento
 - c) sospensione temporanea della concessione per n. 10 giornate di attività al terzo accertamento
 - d) revoca della concessione in caso di ulteriore accertamento.

Art. 27 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. Il beneficiario decade dalla concessione in uso delle palestre nei seguenti casi:
 - a) reiterata violazione del calendario ed orario assegnati, risultante da contestazioni dell'Assessorato allo Sport,
 - b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente,
 - c) cessione della concessione a terzi, subaffitto,
 - d) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa,
 - e) omessa presentazione nei termini della documentazione eventualmente richiesta,
 - f) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce,
 - g) grave e reiterata mancanza di pulizia,
 - h) superamento di n. 3 sospensioni dell'attività nel corso dell'anno scolastico,
 - i) mancato utilizzo per più di 15 giorni nel corso dell'anno scolastico,
 - j) morosità nel pagamento delle tariffe d'uso,
 - k) accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivati da negligenza,
 - l) inadempienze in materia di sicurezza, interferenza nei confronti delle attività scolastiche e mancato rispetto di quanto verbalizzato nel corso della riunione di coordinamento sicurezza.
2. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione in uso di cui al presente articolo e all'art. 25, dovranno essere accertate in contraddittorio fra il concessionario, il Comune e, se del caso, l'Istituto scolastico.
3. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse, per gravi motivi di ordine pubblico, per sopravvenute esigenze scolastiche o manutentive.
4. L'estinzione o lo scioglimento della persona giuridica titolare della concessione deve essere comunicata al Comune almeno due mesi prima e comporta la rinuncia alla concessione.